

FONDO PENSIONE PREVIAMBIENTE

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(ultimo aggiornamento del 23/09/2026)



Titolo	Documento sulle Anticipazioni
Organo decisionale	Consiglio di Amministrazione
Fonti di riferimento	D.lgs. 252/2005 art. 11 commi 7,8 e 9 Orientamenti Covip del 10 febbraio 2011
Ambito di applicazione	Anticipazioni
Modalità di comunicazione	Sito web
Allegati	Moduli di richiesta, autocertificazioni, autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Note	



REQUISITI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ANTICIPAZIONE E PER LA SUA EROGAZIONE

1. Causali ammesse in base alla normativa vigente ed allo statuto del Fondo

- A. Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- B. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ex Legge n. 457/1978: (manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia) relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- C. Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture sanitarie pubbliche, per sé, per il coniuge e per i figli;
- D. Ulteriori esigenze, senza necessità di documentare le spese, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli Orientamenti COVIP del 10 febbraio 2011 in tema di anticipazioni.

2. Ammontare massimo

L'importo dell'anticipazione richiesta non può superare il 75% della posizione individuale dell'iscritto relativamente alle richieste di cui alle lettere A, B, e C del precedente art.1. Per queste fattispecie l'anticipazione erogata non può in ogni caso eccedere, al netto delle ritenute fiscali dovute, le spese sostenute e debitamente documentata.

L'anticipazione di cui alla lettera D del precedente art.1 non può superare il 30% della posizione individuale dell'aderente.

3. Ammontare minimo

L'importo minimo per ogni richiesta di anticipazione è di 1.000,00 euro.

4. Decorrenza del diritto

Le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa per sé o per i propri figli e le anticipazioni per ulteriori esigenze sono richiedibili dal compimento dell'ottavo anno di partecipazione al sistema di previdenza complementare. Ai fini della determinazione dell'anzianità, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

La suddetta regola generale non si applica alle richieste di anticipazioni dovute per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari per le quali non è previsto alcun requisito minimo di anzianità di partecipazione.



5. Domanda di presentazione

Le domande di anticipazione per spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione per la prima casa e per ulteriori esigenze devono essere presentate accedendo alla propria area riservata del sito mediante le proprie credenziali (SPID, CIE e Credenziali con OTP) nelle apposite pagine web create nell'area riservata degli aderenti. Sia sull'area pubblica del sito che nell'area riservata l'aderente può reperire anche tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per ogni singola casistica.

Per le richieste di anticipazione per ristrutturazione prima casa è necessario produrre anche copia del certificato di residenza rilasciato dall'Autorità competente e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

La data di presentazione sarà considerata, ad ogni effetto, quella di ricezione da parte del Fondo di tutta la documentazione necessaria al rilascio della richiesta.

Il Fondo si riserva di valutare la congruità della documentazione presentata. In caso di documentazione mancante o carente la data di presentazione sarà considerata quella di consegna dell'ultimo documento necessario. In assenza dei requisiti all'aderente sarà data comunicazione scritta dell'avvenuto rigetto della richiesta di anticipazione.

6. Data della documentazione

La data della documentazione allegata al modulo deve essere successiva alla data di decorrenza del diritto e comunque non anteriore di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di anticipazione, salvo i casi di acquisto "in itinere" debitamente giustificati e documentati.

7. Reiterabilità della richiesta

1. L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti individuati all'art.2 del presente Regolamento e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi sarà ridotto entro il limite consentito del 75%.
2. L'Anticipazione per ulteriori esigenze può essere richiesta anche più di una volta e comunque per un ammontare non eccedente il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già eventualmente corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

8. Termini e modalità di erogazione

Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi di integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data di completamento o della regolarizzazione della pratica. La posizione individuale dell'aderente verrà disinvestita con la prima valorizzazione utile. Il Fondo procederà all'erogazione dell'anticipazione nei successivi 60 giorni



9. Documentazione da presentare con la domanda

Si precisa che la documentazione di seguito indicata deve essere caricata dall'aderente nella propria area riservata alla quale si può accedere secondo le modalità vigenti tempo per tempo.

. Le domande di anticipazione dovranno essere corredate, da copia fronte/retro leggibile di documento di identità in corso di validità, qualora l'aderente non abbia utilizzato lo Spid o la CIE per entrare nella propria area riservata e solo per le richieste di anticipazione per ristrutturazione prima casa, anche da copia del certificato di residenza rilasciato dall'Autorità competente e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

L'aderente, nel legittimo interesse del Fondo Pensione alla prevenzione delle frodi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Reg. (UE) n. 2016/679 ("GDPR"), acconsente con la sottoscrizione del modulo che l'IBAN inserito nella procedura di prenotazione della richiesta di prestazione venga validato tramite il servizio "Check IBAN CBI" per il tramite del soggetto incaricato, permettendo così al Fondo Pensione di verificare la corretta corrispondenza tra l'identificativo di conto corrente (l'IBAN) e i dati identificativi dell'intestatario del conto stesso (codice fiscale).

9.1 Acquisto prima casa di abitazione (per sé o per i figli):

Acquisto da terzi

La domanda di anticipazione dovrà essere corredata da:

- Autocertificazione prima casa di abitazione (modulo predisposto dal Fondo);
- Autocertificazione prima casa del figlio (in caso di acquisto per il figlio/a modulo predisposto dal Fondo);
- Compromesso oppure rogito stipulato non oltre 12 mesi prima della richiesta;
- Stato di Famiglia o altra documentazione idonea ad attestare il legame di parentela nel caso di acquisto per i figli e l'informativa privacy per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata dal figlio/a.

Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".

Costruzione in cooperativa

La domanda di anticipazione dovrà essere corredata da:

certificazione idonea ad attestare il possesso della quota della cooperativa oltre a documento autentico della cooperativa attestante la spesa prevista e la richiesta di versamento della quota da parte della cooperativa.

Costruzione in proprio

La domanda di anticipazione dovrà essere corredata da:

concessione edilizia, titolo di proprietà del terreno, preventivo oppure fatture che attestino il pagamento delle spese relative a progettazione lavori, acquisto materiali, esecuzione lavori e,



successivamente, certificato di ultimazione dei lavori. La documentazione può essere inviata in originale o fotocopia e siglata, per conformità, dall'aderente.

In tutti i casi sopra menzionati:

- la destinazione a prima casa di abitazione va autocertificata mediante dichiarazione attestante che l'iscritto (o il figlio) non è proprietario, anche in comunione con il coniuge, di altro immobile di civile abitazione ubicato nel comune di residenza dello stesso e che comunque trattasi di prima casa agli effetti del D.P.R. 131/1986
- nel caso di acquisto per i figli: deve essere presentato il certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela e l'informativa privacy per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritta dal figlio.

9.2 Interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione

Tipologia interventi ammessi (lett. a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380):

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione.

Tipologia delle spese ammesse:

- progettazione lavori, acquisto materiali, esecuzione lavori, relazioni di conformità, imposte e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni ed oneri di urbanizzazione.
- L'anticipazione non può essere richiesta per l'acquisto di arredamenti o elettrodomestici.
- E' necessario risiedere nell'immobile da ristrutturare.

Documentazione da presentare su modelli predisposti dal Fondo:

- autocertificazione allegata alle istruzioni per la compilazione della richiesta (dichiarazione che attesti che l'intervento riguarda la prima casa di abitazione);
- dichiarazione sottoscritta dalla ditta esecutrice dei lavori che le opere rientrano in quelle previste dalla normativa art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d) del DPR 380 del 2001.
- copia di atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile;
- copia della D.I.A./C.I.L.A.(dichiarazione di inizio lavori) o documento equipollente, se prevista dalla legislazione vigente in materia edilizia;
- nel caso di lavori su parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e tabella millesimale.
- eventuale capitolato dei lavori da effettuare sottoscritto da professionista abilitato, dalla ditta appaltatrice nel caso di manutenzione ordinaria;
- copia delle fatture dei lavori oppure del preventivo dei lavori rilasciati non oltre 12 mesi prima della richiesta. Nel caso di presentazione del preventivo l'aderente si deve impegnare a presentare le fatture di spesa.
- certificato di residenza rilasciato dall'Autorità competente e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.



- per i casi in cui l'iscritto non risieda ancora nell'immobile da ristrutturare, presentare autodichiarazione attestante l'intenzione di trasferirvi la residenza entro 18 mesi. (modulo predisposto dal Fondo).
- Stato di famiglia e l'informativa privacy per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (per ristrutturazione della prima casa dei figli).

9.3. Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari

L'art.11, comma 7, lett. a) del Dlgs 252/2005 prevede che sia possibile ottenere anticipazioni per spese sanitarie senza il requisito minimo di anzianità al sistema di previdenza complementare.

Tipologia di spese ed interventi ammessi:

oneri sanitari sostenuti dall'iscritto per sé, per il coniuge o per i figli per terapie e interventi straordinari a seguito di gravissime situazioni riconosciute e certificate dalle competenti strutture pubbliche (ASL) compreso il medico di base, ai sensi della normativa vigente.

Documentazione da presentare su modelli predisposti dal Fondo:

- certificazione della straordinarietà dell'intervento rilasciata dalla ASL, struttura pubblica competente compreso il Medico di Base. Utilizzare il modello allegato alla richiesta di anticipazione presente nella sezione "Modulistica" del sito di Previambiente www.previambiente.it;
- fatture comprovanti le spese sostenute o preventivi di spesa. Nel caso di presentazione dei preventivi, l'aderente deve impegnarsi a presentare le fatture, entro 6 mesi dall'erogazione;
- certificato di stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela (se l'anticipazione è richiesta per il coniuge o per i figli).

ATTENZIONE: un preventivo di spesa può essere oggetto di una sola richiesta di anticipazione. Nel caso in cui si necessita di una seconda erogazione sempre per le medesime necessità sanitarie sarà necessario presentare nuovi documenti di spesa.

9.4. Ulteriori esigenze - Spese non documentate

Decorsi otto anni di partecipazione alla previdenza complementare è possibile richiedere il 30% della posizione maturata.

10. Reintegro della posizione

Le Anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.300.00 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate relative al montante successivo al 1.1.2007, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. È possibile versare contributi reintegratori tramite bonifico con causale "Cognome-Nome-codice fiscale



dell'associato-Reintegro anticipazioni" utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito del Fondo.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

11. Anticipazioni erogate con documentazione a preventivo

Qualora le anticipazioni siano state erogate sulla base di documentazione preliminare (es. preventivi di spesa, contratto preliminare) l'aderente ha l'obbligo di presentare al Fondo la documentazione a consuntivo comprovante le spese effettivamente sostenute non appena disponibili.

Il Fondo sollecita l'iscritto inadempiente per l'invio della documentazione giustificativa.

12. Cessione del quinto

Nel caso in cui l'associato abbia in atto un contratto di "cessione del quinto" notificato al Fondo da parte della finanziaria, la richiesta di anticipazione deve essere corredata anche da un documento attestante il benessere alla liquidazione rilasciato dall'istituto di credito e indirizzato al Fondo, in assenza del quale la richiesta verrà automaticamente rigettata.

In presenza di una richiesta di anticipazione per spese mediche, il Fondo procederà con la liquidazione di 4/5 dell'anticipazione in favore dell'iscritto, ma tratterrà un quinto della prestazione a favore del cessionario salva apposita liberatoria della finanziaria.

13. Spese

Su ogni richiesta di anticipazione prevista dal presente regolamento sarà applicata una trattenuta a carico dell'aderente pari ad € 18,00 e di € 24,00 per anticipazione con presenza di vincoli (cessioni del quinto, delegazioni di pagamento, pignoramento c/o terzi, etc).